



COMUNE DI MOMPEO

PROVINCIA DI RIETI
02040 Mompeo (RI)
piazza Regillo, 3
Tel. - Fax . 0765/469028 * 0765/469052

ALLEGATO A)
DECISIONE N. 11
DEL 28/12/2017

Prot. n. 3369 del 04.12.2017

Spett.le ATO 3

responsabile.ato3rieti@pec.it

Ill.mo Presidente Avv. Giuseppe RINALDI

presidenza@provincia.rieti.it

Ill.mo Sig. PREFETTO di Rieti

entilocali.prefri@pec.interno.it

REGIONE

direzioneacquaesuolo@regione.lazio.legalmail.it

GARANTE Regionale del Servizio Idrico Integrato

garantesii@regione.lazio.it

p.c. Spett.le ACEA Ato 2 S.p.A.

acea.ato2@pec.aceaspa.it

Preg.mi SINDACI interessati

OGGETTO: EMERGENZA IDRICA – RICORSO proposto da Acea Ato 2 avanti al T.A.R. avverso ORDINANZA per il mantenimento della fornitura idrica – CONSEQUENZE.

Con la presente, ad ogni buon fine e per Vostra opportuna conoscenza, n.q. di Sindaco del Comune di Mompeo, sono a rappresentarVi quanto segue:

- l'eccezionale siccità verificatasi nel periodo estivo appena trascorso ha comportato, com'è noto, uno stato di emergenza idrica e di conseguente allarmismo diffusosi negli ambienti del settore idrico;
- in particolare, i Sindaci, diretti garanti dei diritti e/o interessi dei cittadini, di fronte alla

comprensibile preoccupazione di salvaguardare un servizio pubblico essenziale, qual'è la fornitura di acqua, - in un periodo, peraltro, di sensibile aumento della popolazione, - si sono trovati costretti ad adottare ogni mezzo idoneo alla tutela dei propri cittadini;

- pertanto, quando dagli organi sovraordinati è stata sollecitata l'emissione di un'ordinanza nei confronti di Acea Ato 2, avendo quest'ultima comunicato a numerosi comuni una riduzione della fornitura di acqua, alcuni Sindaci, tra cui la sottoscritta, hanno confidato nell'utilità di tale iniziativa, considerandola come UN'AZIONE COMUNE A SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO;
- si è trattato, comunque di un'ordinanza che è rimasta fine a se stessa, senza alcuna ripercussione nei confronti di Acea Ato 2; tant'è che, venuta meno la situazione di emergenza, nessun Sindaco ha pensato di revocarla;
- in data 4 ottobre 2017 è stato notificato al Comune di Mompeo il ricorso proposto da Acea Ato 2 avverso l'ordinanza n. 8 del 06.07.2017, con la quale il sottoscritto Sindaco ha ordinato alla stessa Acea Ato 2 S.p.A. *“di mantenere invariata la fornitura di acqua già concessa a questo ente”*;
- anche le ordinanze emesse con le stesse caratteristiche da altri Sindaci sono state impugnate da Acea Ato 2;
- in data 3.11 u.s. si è tenuta l'udienza di uno dei predetti ricorsi, definito con sentenza depositata in data 06.11.2017, con la quale – dichiarata da Acea Ato 2 la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, essendo stata nel frattempo revocata l'ordinanza impugnata, - il Comune in quella sede interessato è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.000,00 (mille) oltre accessori dovuti per legge (rimborso spese forfettario 15% - CAP 4% - IVA 22% - rimborso Contributo Unificato di € 650,00), per **un totale di € 2.109,12 (duemilacentonove/12)**;
- esaminate le motivazioni della predetta sentenza, quasi tutti gli altri Comuni interessati, tra cui il Comune di Mompeo, per i quali le rispettive udienze erano fissate al 15.11.2017, prevedendo la soccombenza, vista la precedente pronuncia del T.A.R., pur provvedendo alla revoca dell'ordinanza, non si costituivano in giudizio, onde evitare di affrontare ulteriori spese;
- com'era ormai inevitabile, i Comuni destinatari dei ricorsi sono stati tutti condannati al pagamento delle spese processuali (ogni Comune condannato ad un minimo di € 2.109,12 (duemilacentonove/12));

È l'ennesimo e non ultimo colpo inferto contro i piccoli Comuni del reatino, già martoriati da innumerevoli problematiche, da quelle causate da fenomeni naturali, a quelle conseguenti ad interventi legislativi che non tengono in alcun conto le priorità del nostro Territorio; Comuni abbandonati a loro stessi, senza riferimenti concreti, com'era un tempo l'Ente Provinciale; Sindaci costretti a combattere in prima linea e con grandi sacrifici per tutelare, nell'interesse dei cittadini, quel poco che è rimasto di opere – come l'acquedotto – costruite decine e decine di anni fa e ormai fatiscenti e ai limiti delle possibilità di utilizzo.

Per quanto sopra, sono a chiedere a chi di competenza di intervenire nei modi più opportuni e ad Acea Ato 2, che legge la presente per conoscenza e che ha ottenuto il riconoscimento e la conferma del suo potere contrattuale e non, di adottare una soluzione che, con salvezza dei diritti dei legali che hanno svolto il loro incarico professionale, tenga conto della situazione critica dei Comuni interessati, sia nell'applicazione delle sentenze dal T.A.R, sia nell'affrontare le eventuali problematiche che potranno ripresentarsi in futuro.

Confidando in un esito positivo, porgo distinti saluti

IL SINDACO
Avv. Silvana Forniti

The image shows a handwritten signature in black ink that reads "Avv. Silvana Forniti". To the right of the signature is a circular official seal. The seal contains the text "COMUNE DI MOMPEO" around the perimeter and a central emblem. The signature and seal are positioned over a horizontal line.

P.S.: Si allega copia della sentenza n. 11419/2017 del 20.11.2017 emessa dal T.A.R. Del Lazio nei confronti del Comune di Mompeo.

Pubblicato il 20/11/2017

N. 11419/2017 REG.PROV.COLL.

N. 09491/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9491 del 2017, proposto da:
Acea A.T.O. 2 S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
difesa dall'avvocato Pasquale Cristiano, con domicilio eletto presso il suo studio in
Roma, piazza Buenos Aires 5;

contro

Comune di Mompeo, in persona del sindaco p.t. non costituito in giudizio;

nei confronti di

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa
dall'avvocato Angela Mariani, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma,
via Marcantonio Colonna 27;
Ente D'Ambito Territoriale Ottimale Lazio Centrale 2 Roma, in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna De Maio, con

domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via IV Novembre 119/A;
A.A.T.O. 3 non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza n. 8 del 06.07.2017 con la quale il Sindaco del Comune di Mompeo ha ordinato ad ACEA ATO 2 S.p.A. "di mantenere invariata la fornitura di acqua già concessa a questo ente";

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Ente d'Ambito Territoriale Ottimale Lazio Centrale 2 Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la dichiarazione resa dalla difesa della ricorrente sulla sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, essendo stato revocato il provvedimento impugnato;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2017 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto che si debba prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, essendo stato spontaneamente revocato il provvedimento impugnato, con conseguente improcedibilità della domanda di annullamento proposta;

Considerato che, peraltro, la ricorrente insiste per la condanna alle spese della controparte comunale;

Ritenuto che, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, le spese processuali sostenute dalla ricorrente debbano essere poste a carico dell'amministrazione comunale, dovendosi imputare il contenzioso alla adozione di un provvedimento palesemente illegittimo, adottato in violazione delle regole

stabilite dall'ordinamento di settore per assicurare, anche in periodi di emergenza, una fornitura di acqua corrispondente alle esigenze fondamentali dell'utenza regionale;

Ritenuto, invece, di dover compensare le spese nel rapporto con le altre parti processuali;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Condanna l'amministrazione comunale resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in euro 1000,00 (mille) oltre accessori dovuti per legge.

Compensa, tra le restanti parti, le spese processuali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere

Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Antonio Andolfi

IL PRESIDENTE
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO